



Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola  
e Media Impresa  
Associazione Provinciale di  
Treviso

3/1/2012

Alla c.a. Titolare / Direttore generale

### Oggetto

### Eliminazione dei certificati e acquisizione d'ufficio dei dati

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154

31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax

0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

Con il **1° gennaio 2012** sono entrate in vigore le nuove norme della Legge di Stabilità 2012 relativamente alla semplificazione delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive rispettivamente rilasciate e presentate alle pubbliche amministrazioni .

Nello specifico, l'art. 15 comma 1 della l. n° 183/2011 introduce ( anche se sarebbe meglio dire ribadisce ) **l'obbligo per le pubbliche amministrazioni procedenti di provvedere all'acquisizione diretta d'ufficio presso le altre pubbliche amministrazioni certificanti, delle informazioni e dei dati che il privato cittadino o imprenditore è tenuto a presentare .**

Questa azione di semplificazione intrapresa dal legislatore nazionale è stata denominata "decertificazione" dei rapporti tra privati e P.A, ed obbliga sostanzialmente qualunque pubblica amministrazione e/o gestore di pubblico servizio, ad accettare le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentate da un privato al posto delle certificazioni di qualunque genere, compreso il DURC .

Ciò significa che a partire dal 1° gennaio 2012 la richiesta al privato da parte di una pubblica amministrazione di un certificato, integra la fattispecie della violazione dei doveri d'ufficio con conseguente responsabilità del funzionario/addetto che ha provveduto in tal senso .

La legge n°183/2011 è stata poi seguita da una specifica Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Semplificazione n° 14 DFP 61547 del 22.12.2011 che ha riassunto le **principali novità**, così sintetizzate :

- 1) i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione relativamente a stati, fatti e qualità personali sono utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti con le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi i suddetti stati, fatti e qualità saranno sempre oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà .
- 2) sui certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione sarà obbligo inserire la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi", e l'eventuale mancanza della dicitura provoca la nullità del certificato oltre alla responsabilità di colui che l'ha rilasciato per violazione dei doveri d'ufficio.
- 3) Tutte le pubbliche amministrazioni dovranno individuare un ufficio, che provveda a garantire la trasmissione dei dati o l'accesso diretto da parte delle altre pubbliche amministrazioni, nonché a predisporre le convenzioni per l'accesso ai dati secondo l'articolo 58 del Codice dell'Amministrazione digitale ;
- 4) Ogni pubblica amministrazione dovrà rendere note le metodologie adottate per l'acquisizione d'ufficio dei dati e dei documenti autocertificati dal privato, nonché le misure adottate per il controllo delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive;
- 5) Eventuali mancate risposte entro trenta giorni alle richieste di controllo formulate da altre pubbliche amministrazioni, costituiranno violazione dei doveri d'ufficio per il responsabile.

L'eliminazione delle certificazioni comporta dunque per la P.A l'acquisizione d'ufficio dei dati e delle informazioni e il correlato procedimento di controllo delle autocertificazioni e dichiarazioni

sostitutive presentate è attivato secondo il criterio che la stessa amministrazione ha adottato (anche a campione).

È importante sottolineare che, quando l'amministrazione procedente acquisisce direttamente i dati necessari presso le amministrazioni competenti, le suddette informazioni devono poter essere acquisite senza oneri per la P.A. procedente.

Nel caso in cui una pubblica amministrazione sia titolare di una banca dati accessibile per via telematica, la stessa dovrà predisporre una apposita convenzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, secondo le linee guida adottate fin dal 22 aprile 2011 e pubblicate sul sito <http://www.digitpa.gov.it/> che disciplinerà l'accesso da parte delle altre pubbliche amministrazioni. Tuttavia anche in attesa delle Convenzioni, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili sono obbligate a rispondere alle richieste di informazioni, rivolte da altre pubbliche amministrazioni .